

6

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Ultima modifica: 8 maggio 2018

INDICE

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 23
Legge 27 aprile 1982, n. 186, tab. A
D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426
Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 14
D.L. 24 dicembre 2003 n. 354, art. 6 *bis*

Pianta organica dei magistrati T.A.R.
Delibera del 18 luglio 2002
Delibera del 26 gennaio 2018

L. 27 aprile 1982 n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.

Art. 23. Ruolo dei magistrati amministrativi.

La tabella A allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla *legge 21 dicembre 1950, n. 1018*, e modificata dalla *legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, nonché quella di cui all'articolo 12, lettera c), della suddetta legge n. 1034.

Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati, secondo l'ordine seguente:

- 1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;
- 2) nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione;
- 3) nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri, i primi referendari e i referendari del Consiglio di Stato. I predetti primi referendari e referendari sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- 4) nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, i consiglieri di tribunale amministrativo regionale;
- 5) nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali.

I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 17 della *legge 6 dicembre 1971, n. 1034*.

Salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente articolo 21 i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di cinque anni, fatta salva la valutazione degli effetti economici, e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianità.

Ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di tale qualifica alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che sarebbero superati nel

ruolo dai primi referendari e dai referendari dei tribunali amministrativi regionali per effetto dell'abbreviazione del periodo di anzianità prevista dagli articoli 17, 18 e 50 della presente legge, è riconosciuta l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento. In nessun caso, però, i referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai sensi del secondo comma, n. 3), del presente articolo, possono conseguire la nomina alle qualifiche direttive se non abbiano effettivamente svolto funzioni di istituto per almeno otto anni complessivi. Tale anticipazione della nomina non comporta il superamento in ruolo dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale in possesso di tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a tale qualifica a norma dell'articolo 16, secondo comma, della *legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, la retrodatazione della nomina prevista dall'articolo 51, primo comma, della presente legge non comporta anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge godevano di una maggiore anzianità nella qualifica. A tal fine la data della nomina di questi ultimi è anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare che i predetti consiglieri di tribunale amministrativo regionale li superino nel ruolo.

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.

Tabella A (1) (2) (3)

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA		
Presidente del Consiglio di Stato	1	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (a)	15	37
Presidenti di tribunale amministrativo regionale	22	
Consiglieri di Stato (a)	72	72
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale		310
Primi referendari		
Referendari		
		420

(a) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(b) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983.

(1) Vedi, anche, gli artt. 4, 12 e 14, *D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426*.

Successivamente, l'art. 14, *L. 21 luglio 2000, n. 205*, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità. Per l'incremento della dotazione organica di cui alla presente tabella vedi l'art. 6-bis, *D.L. 24 dicembre 2003, n. 354*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-21 dicembre 2001, n. 434 (*Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale*), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 e della allegata tabella A, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione.

(3) Si riporta l'art. 1, commi 480 – 484 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):

480. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018, nella tabella A allegata alla *legge 27 aprile 1982, n. 186*, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di una unità, quello dei consiglieri di Stato di sette unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di quindici unità.

481. Per le finalità di cui al comma 480, è autorizzata, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018, l'indizione di concorsi pubblici e, conseguentemente, l'assunzione delle corrispondenti unità di magistrati.

482. In considerazione della riduzione dell'arretrato conseguente all'applicazione del comma 481, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2023, nella tabella A allegata alla *legge 27 aprile 1982, n. 186*, come incrementata per effetto del comma 480, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è ridotto di una unità, quello dei consiglieri di Stato di due unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di cinque unità e le relative posizioni, se coperte da personale in servizio, sono considerate soprannumerarie.

483. Per l'attuazione dei commi da 480 a 482 è autorizzata la spesa di euro 3.502.809,62 per l'anno 2018, di euro 3.539.585,64 per l'anno 2019, di euro 3.565.894,07 per l'anno 2020, di euro 3.924.157,49 per l'anno 2021, di euro 4.129.297,51 per l'anno 2022, di euro 4.153.105,16 per l'anno 2023, di euro 4.183.938,58 per l'anno 2024, di euro 4.267.480,74 per l'anno 2025, di euro 4.967.696,29 per l'anno 2026 e di euro 4.972.102,54 a decorrere dall'anno 2027.

484. Agli oneri di cui al comma 483 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Legge 21 luglio 2000, n. 205

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 173.

Art. 14. Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla *legge 27 aprile 1982, n. 186*, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1 ⁽¹⁾.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

(1) Per la ripartizione della dotazione organica complessiva del personale amministrativo appartenente alla Giustizia amministrativa vedi il *Decr. 7 marzo 2003*. Per la rideterminazione della pianta organica del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, vedi il *D.P.C.S. 26 maggio 2005*.

D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1984, n. 217

Art. 4. 1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.

2. I quattro magistrati, nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. Il consiglio provinciale provvede su conforme proposta dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici.

3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unità che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla *legge 27 aprile 1982, n. 186*, recante la seguente dizione: «Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano» ⁽¹⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'*art. 2, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161*.

D.L. 24 dicembre 2003 n. 354.

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 2004, n. 45 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6-bis. *Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato.*

1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. È contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione. La tabella *B* allegata alla *legge 5 marzo 1991, n. 71*, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella *A* allegata alla *legge 27 aprile 1982, n. 186*, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonché il posto di Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore generale aggiunto

della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del *decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 gennaio 1994, n. 19*, e successive modificazioni. La tabella *B* allegata alla *legge 20 dicembre 1961, n. 1345*, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Al Presidente della Corte dei conti è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte. Il Procuratore generale della Corte dei conti è parificato a ogni effetto giuridico ed economico al Presidente aggiunto della Corte dei conti.

4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. È contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella *A* allegata alla *legge 3 aprile 1979, n. 103*, e successive modificazioni, è conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, come determinato dalla tabella *C* allegata alla *legge 24 dicembre 2003, n. 350* ⁽¹⁾.

(1) Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45*.

Pianta organica dei magistrati T.A.R.

Delibera del 18 luglio 2002

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato di attribuire i n. 60 posti di cui all'art. 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205 nel modo seguente:

T.A.R. LOMBARDIA – Milano	n. 3
T.A.R. LOMBARDIA – Brescia	n. 1
T.A.R. EMILIA ROMAGNA	n. 1
T.A.R. LAZIO – Roma	n. 13
T.A.R. LAZIO – Latina	n. 1
T.A.R. CAMPANIA – Napoli	n. 9
T.A.R. CAMPANIA – Salerno	n. 3
T.A.R. PUGLIA – Bari	n. 2
T.A.R. PUGLIA – Lecce	n. 3
T.A.R. CALABRIA – Catanzaro	n. 2
T.A.R. CALABRIA – Reggio Calabria	n. 1
T.A.R. SICILIA – Palermo	n. 3
T.A.R. SICILIA – Catania	n. 4
T.A.R. ABRUZZO – L'Aquila	n. 1
T.A.R. ABRUZZO – Pescara	n. 1
T.A.R. PIEMONTE	n. 2
T.A.R. VENETO	n. 2
T.A.R. LIGURIA	n. 1
T.A.R. TOSCANA	n. 2
T.A.R. UMBRIA	n. 1
T.A.R. MARCHE	n. 1
T.A.R. MOLISE	n. 1
T.A.R. BASILICATA	n. 1
T.A.R. SARDEGNA	<u>n. 1</u>
TOTALE	n. 60

Di conseguenza la nuova pianta organica dei TT.AA.RR., esclusi i Presidenti

titolari, risulta così composta:

T.A.R. ABRUZZO-L'Aquila	5
T.A.R. ABRUZZO-Pescara	5
T.A.R. BASILICATA	5
T.A.R. CALABRIA-Catanzaro	12
T.A.R. CALABRIA-Reggio Calabria	7
T.A.R. CAMPANIA-Napoli	48
T.A.R. CAMPANIA-Salerno	14
T.A.R. EMILIA ROMAGNA-Bologna	10
T.A.R. EMILIA ROMAGNA-Parma	3
T.A.R. FRIULI V.GIULIA	3
T.A.R. LAZIO-Roma	70
T.A.R. LAZIO-Latina	7
T.A.R. LIGURIA	10
T.A.R. LOMBARDIA-Milano	22
T.A.R. LOMBARDIA-Brescia	7
T.A.R. MARCHE	6
T.A.R. MOLISE	4
T.A.R. PIEMONTE	11
T.A.R. PUGLIA-Bari	14
T.A.R. PUGLIA-Lecce	16
T.A.R. SARDEGNA	9
T.A.R. SICILIA-Palermo	18
T.A.R. SICILIA-Catania	25
T.A.R. TOSCANA	17
T.R.G.A.-TRENTINO A.A.	3
T.A.R. UMBRIA	4
T.A.R. VALLE d'AOSTA	2
T.A.R. VENETO	16

Delibera del 26 gennaio 2018

Il Consiglio di Presidenza,

- Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;
- visto l'art. 1 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426;
- vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
- visto l'art. 1, commi 480, 481 e 482 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nella parte in cui prevede l'aumento, nella tabella A allegata alla legge n. 186/1982, di quindici unità del numero dei referendari dei tribunali amministrativi regionali;
- visto il d.P.C.M. in data 27 agosto 2002, registrato alla Corte dei Conti il 20 settembre 2002 Reg. 11 foglio n. 11, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche dei magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali;
- ritenuto di dover provvedere, in ragione all'aumento della dotazione organica disposto dall'art. 1, comma 480 della Legge di bilancio 2018, alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura;
- vista la proposta della Terza Commissione in data 18 gennaio 2018, di determinare, in via provvisoria le piante organiche di alcune sedi di T.A.R., rimettendo alla prossima consiliatura il compito di una revisione sistematica delle piante organiche per tutti i T.A.R.;

DELIBERA

1. di assegnare 13 unità al T.A.R. LAZIO, sede di Roma e 2 unità al T.A.R. LOMBARDIA, Sezione Staccata di Brescia;
2. di ridurre la pianta organica del T.A.R. SICILIA, Sezione Staccata di Catania, di 2 unità, da 25 a 23 unità, e di aumentare, corrispondentemente, la pianta organica del T.A.R. SICILIA, sede di Palermo, di 2 unità, da 18 a 20 unità.
3. conseguentemente, di rideterminare le piante organiche dei citati Tribunali Amministrativi Regionali relativamente al personale di magistratura, esclusi i Presidenti titolari, nel seguente modo:

T.A.R.	SEDI	PRECEDENTE PIANTA ORGANICA	NUOVA PIANTA ORGANICA
LAZIO	- Roma	70	83

LOMBARDIA	- Brescia	7	9
SICILIA	- Palermo	18	20
	- Catania	25	23